

Prot.: 25529/RU

TAR N. 2023 – 4

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SULLE IMPORTAZIONI DI FUSTI RIUTILIZZABILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 13 gennaio 2023 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 10 del 12/6/2023 è pubblicato il Regolamento (UE) 2023/100 della Commissione dell'11 gennaio 2023 che istituisce, un dazio antidumping provvisorio.

Pertanto, **a decorrere dal 13 gennaio 2023**, è istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di fusti, recipienti, barili, serbatoi, botti e contenitori simili, riutilizzabili, in acciaio inossidabile, generalmente noti come «fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile», aventi corpo di forma pressoché cilindrica e parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm, del tipo utilizzato per materie diverse da gas liquefatti, petrolio greggio e altri prodotti petroliferi, di capacità uguale o superiore a 4,5 litri, indipendentemente dal tipo di finitura, dallo spessore o dal tipo di acciaio inossidabile, anche dotati di componenti aggiuntivi (estrattori, bocchettoni, manici e fondi o qualsiasi altro componente), anche verniciati o rivestiti di altri materiali, attualmente classificati con i codici NC ex 7310 10 00 ed ex 7310 29 90 (codici TARIC 7310 10 00 10 e 7310 29 90 10), originari della Repubblica popolare cinese, esclusi bocchettoni, spinoni, attacchi o rubinetti, etichette/ fascette, valvole e altri componenti importati separatamente.

Al riguardo, si fa presente che, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici, indicate al paragrafo 2 dell'art.1 del regolamento 2023/100, l'aliquota generale del dazio antidumping in questione, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 91 % (codice addizionale Taric C999).

L'applicazione delle aliquote ridotte previste per le società individuate dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento in parola, è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nel citato regolamento. In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping provvisorio si applica nella misura generale applicabile a tutte le altre società.

Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/100, l'immissione in libera pratica dei summenzionati prodotti è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. In conformità all'art. 3 del citato regolamento, **il dazio antidumping provvisorio si applica per un periodo di sei mesi.**

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2023/100 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).